



8379 18 OTT. 2002

OGGETTO: Reg. CEE 866/90 - Definizione Dossier I.L.C.O. s.r.l. - Accettazione proposta Commissione Europea - Direzione Generale dell'Agricoltura. ---



LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura della Regione Lazio Antonello Iannarilli,

Premesso che:

1. Per i progetti 92.CT.IT.05.010 e 93.CT.IT.05.022, presentati dalla s.r.l. I.L.C.O. a gravare sul Reg. CEE n.866/90, la Commissione Europea ha attivato, su richiesta della Regione Lazio, una procedura di verifica amministrativa tendente all'accertamento di quanto contestato alla Soc. I.L.C.O. medesima dall'Autorità Giudiziaria in ordine al presunto mancato rispetto di quanto prescritto dagli art. 12 e 13 del Reg. CEE n.866/90 (gli investimenti finanziari sono condizionati da vincoli contattuali diretti con i produttori agricoli di base e sono esclusi gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi terzi);

2. Che infatti la Commissione Europea è stata investita del problema con nota n.4331 del 28 maggio 1997;

3. Che dagli atti in possesso degli Uffici dell'Assessorato all'Agricoltura per tali progetti risultano finanziati alla s.r.l. I.L.C.O. importi come di seguito specificati:

a. contributo I stralcio quota UE	L.1.775.600.000;
b. contributo II stralcio quota UE	L.1.429.058.000;
c. contributo I stralcio quota regionale	L.1.707.213.500;
d. contributo II stralcio quota regionale	L.1.271.140.250;
e. Totale quota UE	<b>L.3.204.658.000;</b>
f. Totale quota regionale	L.2.978.353.750;

4. Che per il procedimento penale, concernente l'art.12 Reg. CEE n.866/90 - delitto di truffa per aver prodotto i titolari e i rappresentanti legali della I.L.C.O. s.r.l., più altri, falsi contratti di conferimento - il Tribunale penale di Viterbo con sentenza di primo grado emessa nel mese di luglio u.s. ha assolto gli imputati "perché il fatto non sussiste";

5. Che per il procedimento civile concernente l'art.13 Reg. CEE n.866/90 - esclusione degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti provenienti da paesi terzi - la Regione Lazio, con atto di citazione in data 26.09.1997, presentato al Tribunale Civile di Roma, ha proposto opposizione alla richiesta di pagamento avanzata dalla I.L.C.O. s.r.l. con ricorso per decreto ingiuntivo del 13.06.1997;

Che il Tribunale Civile di Roma ha dichiarato improponibile l'opposizione proposta dalla Regione giusta sentenza n.5722, depositata il 26 marzo 1999;



1379 19.01.2002 W




7. Che, nel contempo, i Servizi della Commissione Europea hanno svolto la loro attività di verifica e controllo anche mediante sopralluoghi presso la sede della I.L.C.O. s.r.l., allo scopo, tra l'altro, di accertare la quantità dei capi giovani lavorati di peso elevato (sup. a 20 Kg) che per tale caratteristica erano destinati alla linea di macellazione cosiddetta australiana, linea autofinanziata dalla I.L.C.O. s.r.l., con l'intento di stabilire la percentuale di tali capi rispetto al totale, dalla quale scorporare i capi provenienti dai paesi UE ed i capi rivenduti vivi;
8. Che ultimate le suddette operazioni e conclusa la verifica i medesimi Servizi, con nota del 26.09.2002, prot. 22597, pervenuta in data 08.10.2002, hanno proposto, per la definitiva chiusura del progetto **“senza ricorrere ad una decisione di riduzione sulla base dell'art.24 del Reg. CEE n.2082/93, una riduzione della domanda di saldo di un importo pari all'11,47% del totale**, evidenziando altresì, che, qualora non dovesse pervenire entro il 22 ottobre p.v. da parte dell'Assessore all'Agricoltura, una dichiarazione di accettazione **“il dossier I.L.C.O. sarà definito unitamente alla chiusura del programma ob. 5b Lazio, dove I.L.C.O. è anche beneficiario”**;
9. Che per evitare riflessi negativi sul programma ob. 5b del Lazio ed eventuali, ulteriori maggiori oneri a carico del bilancio regionale per gli interventi di cui trattasi finanziati a valere sul Reg. 866/90, e quindi si ritiene di dover accogliere e far propria la proposta della Comunità di una riduzione della domanda di saldo di un importo pari all'11,47% del totale, perché la più favorevole delle altre (cinque) soluzioni individuate in precedenza dai Servizi della Commissione;
10. Che, per i successivi incombeni a carico della Regione Lazio, occorre attendere la conclusione del giudizio avviato dalla Regione Lazio medesima, avverso la I.L.C.O. s.r.l. innanzi alla Corte d'Appello Civile di Roma in data 3 maggio 2000. (Avvocatura dello Stato - CT22994/97-385);



Dato atto che sulla proposta di deliberazione si sono espressi favorevolmente i competenti Uffici dell'Assessorato all'Agricoltura

DELIBERA

21 OTT 2002



- Di accogliere la proposta avanzata dei Servizi della Commissione Europea, giusta le motivazioni in narrativa riportate, e, per l'effetto dare mandato all'Assessore all'Agricoltura di inoltrare alla Commissione una dichiarazione di accettazione della riduzione della domanda di saldo di un importo pari all'11,47% del totale del contributo CEE per i progetti I.L.C.O. s.r.l. contrassegnati 92.CT.IT.05.010 e 93.CT.IT.05.022 a suo tempo presentati a valere sul Reg. CEE n.866/90;
- Di provvedere ai successivi incombeni a carico della Regione Lazio ad avvenuta conclusione del giudizio di appello proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato innanzi alla Corte d'Appello Civile di Roma in data 3 maggio 2000 avverso la I.L.C.O. s.r.l.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

Handwritten signature